



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 100 Del 27-07-2018

Oggetto: Modifica piano programma fabbisogno personale 2018 e approvazione piano programma fabbisogno personale 2019-2021

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 16:30, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

OGGETTO: Modifica piano programma fabbisogno personale 2018 e approvazione piano programma fabbisogno personale 2019-2021

Alla Giunta Comunale

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

-con apposito atto n.33 del 12/03/2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2018-2020;

Tutto ciò premesso

Puntualizzato che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001.

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: “Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

Dato atto che il sistema entrerà pienamente in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinario concesso dal D.Lgs. n. 75/2017 al Dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni.

Preso atto che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n° 165/2001, le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica.

Sottolineato che già da qualche anno, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Arquata del Tronto programma il proprio fabbisogno in relazione alle cessazioni delle unità di personale e non certo alla dotazione organica teorica .

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato : “le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie”.

Dato atto che :

- 1) le attività amministrative da svolgere nell'arco di tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel D.U.P.;
- 2) il piano è scorrevole: cioè ogni anno va aggiornato;
- 3) il piano triennale coerentemente con la definizione delle attività pluriennali si distingue in attività da rendere in modo continuativo e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;
- 4) per le attività programmate è necessaria la presenza in servizio della quantità e qualità di personale che si va a programmare in quanto non sussiste alcun sovrannumero (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001) dato che il rapporto personale in servizio/abitanti è inferiore ai parametri stabiliti dal Decreto 10 aprile 2017 che per la fascia demografica da .

Ricordato che, il comma 3 dell'articolo 6 novellato del D.Lgs n.165/2001 dispone: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

Dato atto che con le modifiche della riforma Madia la dotazione organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio, e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Dato atto, altresì, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima anno 2018, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo alla spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 – spesa media triennio 2011/2013- e comma 562 spesa anno 2008) pari a € 371.026,98.

Puntualizzato che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

- 1) personale in servizio, connesso dalla pianificazione alle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della “vecchia” dotazione di fatto);
- 2) spazi assunzionali utilizzabili.

Dato atto che occorre procedere all'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 da inserire nel D.U.P. quale allegato.

Ricordato preliminarmente che :

- con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 33 sono state valutate le eccedenze del personale e la rideterminazione della dotazione organica dalla quale si evince che non sono presenti eccedenze rispetto alla dotazione organica determinata con proprio atto;

- con proprio atto n. 56 del 14/05/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Azioni Positive (P.A.P.) per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2018-2020;

- questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2017 e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., così come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio redatta e trasmessa dallo stesso ai sensi dell'art. 31, commi 20 e 20 bis della Legge n° 183 del 2011;

- questo Ente rispetta gli obblighi previsti dall'art 27 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 in materia di certificazione del credito;

Evidenziato che sul tema si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale del Molise con deliberazione n. 63 del 10 marzo 2016 in cui in ordine alla perdurante possibilità per gli enti locali di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente si legge "A tal proposito la sezione, aderendo alla tesi positiva, intende evidenziare che, sul piano letterale, la nuova disposizione di cui al comma 228 sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turnover così come prevista all'art 3 comma 5 del DL n. 90/2014 lasciando pertanto impregiudicate le restanti disposizioni del medesimo articolo, tra cui quella che consente l'utilizzo dei cosiddetti resti assunzionali omissis.... al contempo, restando aperta per gli enti locali la possibilità di utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente, va ricordato che quest'ultimo riferimento in virtù di quanto chiarito dalla sezione delle autonomie nella pronuncia n. 28 del 2015 va inteso in una accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013.2015".

Ritenuto necessario acquisire nel prossimo triennio le risorse necessarie per sostituire le preventivate cessazioni per collocamento a riposo e che, conseguentemente, occorre formulare un programma triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs.vo n° 165/2001 sulla scorta del monitoraggio dei fabbisogni.

Dato atto che il programma triennale del fabbisogno di personale sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Dato atto che il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge 196/2017 ha ampliato le facoltà assunzionali dei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, con riferimento ad assunzioni di personale non di qualifica dirigenziale.

Evidenziato che per il restante personale il riferimento normativo è l'art 1 comma 228 secondo periodo, L. n. 208/2015 come modificato dall'art 22 comma 2 del D.L. n. 50/2017 che disciplina le facoltà assunzionali per gli enti locali con popolazione compresa da 1.000 a 1.999 che abbiano un rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017.

Dato atto che il rapporto abitanti personale al 31/12/2017 è il seguente:

Popolazione 1.115: unità in servizio al 31/12/2017 = 185,83 inferiore al rapporto 1/128 fissato dal decreto sopra menzionato.

Preso atto del nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018 che ha incrementato gli stipendi tabellari come previsti dal CCNL del 31/07/2009 (biennio economico 2008/2009).

Ritenuto dover rideterminare le facoltà assunzionali per gli anni 2016/2017 alla luce degli incrementi degli stipendi tabellari suddetti e dei relativi resti, come da prospetto allegato (All. B)

Rilevata la necessità di procedere alla modifica del vigente piano programma assunzioni per l'anno 2018 in quanto l'importo delle facoltà assunzionali così rideterminate non sono sufficientemente capienti a coprire la spesa necessaria per l'assunzioni originariamente previste.

Preso atto delle cessazioni nell'arco del triennio 2018/2020 (All. C).

Esaminata la proposta di piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019/2021 che costituisce parte integrante della presente proposta (All. D).

Ricordato che la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) art. 1 comma 881 ha integrato la lettera a) comma 1 art. 20 del D.Lgs n. 75/2017 estendendo la possibilità di partecipare alle procedure per il superamento del precariato anche al personale a tempo indeterminato in servizio presso le amministrazioni con servizi associati.

Evidenziato che nel 2019 si procede a prevedere a carico del budget assunzionale del Comune di Fermo la stabilizzazione, sempre part-time, di altre due unità di categoria "D" in servizio all'Ambito.

Puntualizzato che per la stabilizzazione delle ulteriori unità occorrerà attendere l'esito delle richieste di budget avanzate agli altri comuni.

Rilevato che il presente programma è comunque suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti da qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez .V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Dato atto che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.

Richiamata a tal proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2 maggio 2016 la quale in tema di base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della

spesa di personale chiarisce che va assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Richiamata la legge 448/2001 in particolare l'art 19 comma 8 il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale stabilisce che gli organi di revisione contabile siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Dato atto che il presente atto è soggetto al parere dei Revisori dei Conti;

Visto il parere del Responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di conformità dell'azione amministrativa reso dal Segretario Generale;

P R O P O N E

- Di dare atto, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima anno 2018, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo alla spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 – spesa media triennio 2011/2013- e comma 562 spesa anno 2008) pari a € 371.026,

- Di rideterminare le facoltà assunzionali ed i relativi resti degli anni 2016 e 2017 alla luce degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto allegato (All. B).

-di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, il piano delle assunzioni per l'anno 2018, come da prospetto allegato (All. D).

- Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale e che il rapporto tra abitanti e dipendenti in servizio risulta essere attualmente pari a 1/128.

- Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021 a tempo indeterminato come da prospetti allegati (All. C cessazioni nell'arco del triennio e All. D) che forma parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua.

- Di approvare il programma triennale del fabbisogno a tempo determinato 2019-2021 (All. E)

- Dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:

- mobilità esterna obbligatoria di cui all'art 34 bis del D.lgs. n° 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001;

- attingimento graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente e/o altri enti
- indizione di concorso pubblico;
- Di stabilire che il piano potrà essere attuato nei relativi piani occupazionali annuali, al verificarsi di cessazioni in numero sufficiente perché siano salvaguardati tutti i limiti imposti dalla normativa vigente;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.
- Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.
- Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell' art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Responsabile Dott. Sassù Giovanni;

Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge;

Visto il parere del Responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale.

DELIBERA

- Di dare atto, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima anno 2018, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo alla spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 – spesa media triennio 2011/2013- e comma 562 spesa anno 2008) pari a € 371.026,

- Di rideterminare le facoltà assunzionali ed i relativi resti degli anni 2016 e 2017 alla luce degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto allegato (All. B).

-di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, il piano delle assunzioni per l'anno 2018,

come da prospetto allegato (All. D).

- Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale e che il rapporto tra abitanti e dipendenti in servizio risulta essere attualmente pari a 1/128.

- Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021 a tempo indeterminato come da prospetti allegati (All. C cessazioni nell'arco del triennio e All. D) che forma parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua.

- Di approvare il programma triennale del fabbisogno a tempo determinato 2019-2021 (All. E)

- Dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:

- mobilità esterna obbligatoria di cui all'art 34 bis del D.lgs. n° 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001;

- attingimento graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente e/o altri enti

- indizione di concorso pubblico;

- Di stabilire che il piano potrà essere attuato nei relativi piani occupazionali annuali, al verificarsi di cessazioni in numero sufficiente perché siano salvaguardati tutti i limiti imposti dalla normativa vigente;

- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

- Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

-Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell' art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secono le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018.

- Di dichiarare con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.

OGGETTO: Modifica piano programma fabbisogno personale 2018 e approvazione piano programma fabbisogno personale 2019-2021

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 27/07/2018

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole
Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott. Sassù Giovanni

Arquata del Tronto, 27/07/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. _____ del _____ ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno _____
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE